



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia

AREA III – Sistema sanzionatorio amministrativo, Affari legali, Contenzioso e Rappresentanza in giudizio

VISTA la richiesta di sospensione della circolazione, **per un periodo di 2 ore e 30 minuti prima del passaggio dei professionisti (calcolato sulla media più veloce)**, prodotta dalla Società RCS SPORT S.p.A. di Milano con nota del 13/03/2025, per l'effettuazione della gara ciclistica denominata **"108° GIRO D'ITALIA - 14ª Tappa: Treviso – Gorizia/Nova Gorica"**, che si svolgerà sabato **24 maggio 2025, con partenza alle ore 13.10 da Treviso ed arrivo alle ore 17.30 circa a Gorizia/Nova Gorica;**

VISTA, altresì, la comunicazione in data 02/04/2025 della stessa Società RCS SPORT S.p.A. ad integrazione della predetta istanza e relativa al collaterale evento a carattere non competitivo con biciclette a pedalata assistita denominato **"11ª Tappa Cormons – Gorizia/Nova Gorica Giro-E 2025"**, in programma sempre sabato **24 maggio 2025 con partenza da piazza XXIV Maggio a Cormons alle ore 13.10 per poi immettersi sul tracciato dei professionisti in località Corno di Rosazzo (UD) sulla S.R. 356 ed arrivo a Gorizia/Nova Gorica in piazza Europa tra le ore 15.03 e le ore 15.25 a seconda della media tenuta;**

VISTA, inoltre, la comunicazione datata 30/04/2025 della stessa Società RCS SPORT S.p.A. ad integrazione della predetta istanza e relativa all'ulteriore collaterale evento a carattere non competitivo con biciclette a propulsione muscolare denominato **"Pedalate Mediolanum 2025" 11ª tappa** in programma sempre sabato **24 maggio 2025 con partenza da piazzale Unità d'Italia a Gradisca d'Isonzo alle ore 11.50 per poi immettersi sul tracciato dei professionisti in località Cormons ed arrivo a Gorizia/Nova Gorica in piazza Europa tra le ore 13.45 e le ore 14.09 a seconda della media tenuta;**

CONSIDERATO che le manifestazioni suesposte saranno comunque seguite da un servizio di accompagnamento a cura della Polizia Stradale con l'ausilio di un servizio di assistenza motociclistica della società organizzatrice stessa;

VISTA l'ordinanza **16/04/2025 n. EDRPN-GEN-0004564-P** con la quale l'Ente di Decentramento Regionale di Pordenone ha fornito alla Regione Puglia il nulla osta di competenza per lo svolgimento della suddetta tappa, raccogliendo i pareri di tutti gli Enti interessati dal tracciato nella Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto **09/05/2025 n. 262** con il quale il **Presidente della Regione Puglia** ha autorizzato lo svolgimento dell'intera competizione ciclistica suindicata;

PRESO ATTO che il percorso di gara interesserà strade regionali, strade regionali di interesse locale e strade comunali ricadenti nel territorio dei Comuni di **Cormons, Gorizia e San Floriano del Collio nell'ambito provinciale di Gorizia;**

RILEVATO che, in riscontro della richiesta di pareri alle Forze di Polizia con nota n. 13850 del 28/03/2025, non sono stati rappresentati motivi ostativi;

VISTE le risultanze della riunione di coordinamento per la gestione della tappa sotto il profilo della sicurezza alla presenza degli Organi ed Enti competenti, svoltasi in Prefettura in data 29 aprile 2025;



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia

AREA III – Sistema sanzionatorio amministrativo, Affari legali, Contenzioso e Rappresentanza in giudizio

VISTO il comma 7-bis dell'art. 9 del d.lgs. 30/04/1992, n. 285, come modificato dall'art. 1 della l. 09/04/2025, n. 58;

VISTA la circolare n. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025 dell'08 maggio 2025;

RITENUTO di dover disporre la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione, **sabato 24 maggio 2025**, su tutto il percorso della competizione suindicata, limitatamente all'ambito territoriale di competenza, **a partire da 2 ore e 30 minuti antecedenti il passaggio dei ciclisti alla media più veloce indicata nella crono tabella allegata all'autorizzazione n. 262 del 09/05/2025 citata in premessa e che costituisce parte integrante del presente provvedimento, richiamando all'osservanza delle prescrizioni ivi imposte, fino al transito del veicolo munito di cartello "fine gara ciclistica"**.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica" di cui all'art. 360 del regolamento di esecuzione e di attuazione del d. lgs 30/04/1992 n. 285;

I comuni e gli altri enti proprietari delle strade interessati dal percorso di gara individueranno idonei percorsi alternativi nell'ambito del territorio di competenza, fornendo la massima informazione preventiva all'utenza, in particolare agli enti gestori dei servizi di trasporto pubblico, al fine di consentire i conseguenti provvedimenti dei quali dovrà essere divulgata tempestiva informativa all'utenza.

I comuni e gli altri enti proprietari delle strade interessate valuteranno, altresì, l'opportunità di disporre, nella circostanza, obblighi, divieti e limitazioni della sosta a carattere temporaneo, per ciascuna strada o tratto di essa, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade stesse nonché per consentire adeguatamente ad eventuali mezzi di soccorso di raggiungere le varie zone abitate e da utilizzare come via di fuga.

Le suddette istituzioni provvederanno alla rimozione temporanea dei dossi artificiali presenti ove possibile.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia

AREA III – Sistema sanzionatorio amministrativo, Affari legali, Contenzioso e Rappresentanza in giudizio

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

. /.

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e delle disposizioni sanitarie vigenti;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12, D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285 e, a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002, n. 29 e successive modifiche;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione citata in premessa n. **262** rilasciata dal Presidente della Regione Puglia in data **09/05/2025**, che si richiamano integralmente in questa ordinanza, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Gorizia, data del protocollo

IL PREFETTO
(Fedullo)